



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 15
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta Pubblica

OGGETTO: nuove modificazioni al Regolamento per le procedure di assunzione del personale.

L'anno **duemilaventidue** addì **venticinque** del mese di marzo alle ore 20.35 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI Sindaco
AMISTADI ANDREA
ANDREOLI DAVIDE
BAZZOLI ILARIO
BIANCHI LUIGI BRUNO
BONAZZA SANDRO
BONAZZA VALERIO
BONENTI GIUSEPPE
GIOVANNINI ADRIANO
MAZZOCCHI AMEDEO
MOLINARI SUSAN
MUSSI LUCA
SALVADORI FRANK
VALENTI MASSIMO

Non partecipa in quanto assente giustificato il Consigliere Ivan Bazzoli

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.35 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 2776 del 18/03/2022.

Oggetto: nuove modificazioni al Regolamento per le procedure di assunzione del personale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- dopo l'adozione di un primo Regolamento per le procedure di assunzione del personale, adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dell'8 giugno 2017, esso è stato modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 5 giugno 2018, in seguito all'istituzione di un nuovo ufficio con modalità particolari di accesso, e poi è stato riformato in una nuova versione con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 13 agosto 2019, con l'intento di avere una certa elasticità nella formulazione dei Bandi e degli avvisi di concorso, modificare in maniera più appropriata l'accesso ai concorsi ai cittadini comunitari e loro parenti come dispone la normativa vigente, dare un valore ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato alle procedure di preselezione, indicare in maniera più appropriata ed aderente all'Ordinamento professionale i richiami ai titoli necessari per partecipare alle procedure;

- poi con la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29 ottobre 2019 sono state introdotte nuove modificazioni, per necessità di adattamento ad alcune modificazioni della normativa regionale in materia di procedure di assunzione, per introdurre alcune disposizioni che chiarissero meglio la portata di alcuni passaggi del Regolamento, e per eliminare alcune disposizioni che avrebbero imposto eccessivi vincoli di reperimento di personale all'interno della struttura, prima di poter assumere personale esterno, poco coerenti con la programmazione del fabbisogni del personale, e con l'attuale assetto delle possibili assunzioni;

- poi con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26 novembre 2019 il Regolamento è stato nuovamente modificato per modificare l'art. 6, togliendo una disposizione di dubbia applicabilità e si è colta l'occasione per approvarne una nuova versione riformata;

- infine con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 4 marzo 2021, il Regolamento è stato modificato all'art. 24, in ordine al soggetto che approva le graduatorie;

Evidenziato ora che recentissimamente la Legge Regionale 2 del 22 febbraio 2022, ha apportato alcune modificazioni al Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2, delle quali 2 in particolare di notevole importanza in generale per le procedure di assunzione del personale e precisamente:

- l'articolo 2 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2, ha aggiunto nell'art. 100, del Codice degli Enti locali, dopo il comma 3, il comma 3 bis che ha ampliato di molto la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi, come si può rilevare dall'insieme dei commi 3 e 3 bis che segue:

"3. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti in organico successivamente all'indizione, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi.

3-bis. Al fine di garantire maggiore flessibilità di adeguamento alle esigenze di organizzazione del lavoro, le graduatorie possono essere utilizzate anche per la copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione delle procedure concorsuali, con specifico riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi. "

- l'articolo 1 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2. ha aggiunto nell'art. 91, del Codice degli Enti locali il comma 4 bis che dispone:

4-bis. Al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle attività comunali e a condizione che la normativa provinciale lo consenta, i comuni possono assumere il

personale in sostituzione di quello prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro con un anticipo non superiore a tre mesi rispetto alla cessazione del rapporto stesso. “

Rilevato che entrambe le nuove norme introdotte presentano possibili vantaggi perché ampliano e facilitano le possibilità di assunzione e facilitano la sovrapposizione temporanea di personale che sta per cessare e quello che si assume in sostituendo e facilitando la continuità dell'attività negli uffici interessati dall'avvicendamento di personale;

Ritenuto di modificare gli articoli pertinenti a tali argomenti contenuti nel Regolamento delle procedure di assunzione del personale, e precisamente,

- di aggiungere nell'articolo 8 del Regolamento un terzo comma che riproduca la disposizione che permette l'anticipo delle assunzioni ai sensi del comma 4 bis sopra citato dell'art. 91, del Codice degli Enti locali

- riformando l'art. 25, “Efficacia della graduatoria” in modo che in esso siano recepite correttamente le novità circa l'utilizzazione delle graduatorie;

Ritenuto ora con l'occasione di approvare una nuova versione riformata del regolamento per i concorsi, che partendo dalla versione approvata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26 novembre 2019, recepisca la modificazione introdotta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24 marzo 2021 e quelle che si intendono introdurre con la presente;

Rilevato che ai sensi dell'art. 88, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vanno regolati con legge, ovvero sulla base di legge, con regolamenti o atti amministrativi del Comune, i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Evidenziato che il Regolamento non comprende la Dotazione organica del Comune che viene definita con appositi provvedimenti separati ed in particolare ad oggi nel Piano Triennale dei fabbisogni de personale;

Sentita una breve illustrazione del Sindaco e del Segretario, delle modificazioni che recepiscono le nuove disposizioni normative in base alle quali è già stata modificata la programmazione delle assunzioni, e sentito il segretario il quale rileva, anche su indicazione del Sindaco, qualche piccolo refuso nell'indicazione degli anni che verrà riportato corretto nel testo della deliberazione;

Sentito il segretario il quale evidenzia che la deliberazione ha scopo principale di riportare nel regolamento alcune novità legislative in materia e tra esse come indicato espressamente nella motivazione della proposta, quella di inserire un terzo comma dell'articolo 8 del regolamento riportante il contenuto del nuovo comma 4 bis dell'articolo 91 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, esattamente con il risultato che si può riscontrare nella proposta di nuovo regolamento da approvare depositato agli atti, senonché per refuso nel dispositivo della proposta di deliberazione laddove si dispone per introdurre questa modificazione è stato riportato un testo non pertinente, cosicché egli informa i consiglieri che, così come egli ritiene, per la regolarità della deliberazione per la finalità sua propria per la quale è stata portata all'attenzione del consiglio il dispositivo approvato riporterà esattamente la modificazione all'art. 8 del regolamento, già enunciata quale motivazione della modificazione, che rappresenta l'introduzione del testo del citato comma 4 bis, con il risultato finale come già esattamente riportato nel Regolamento riformato predisposto e già posto in visione ai Consiglieri e depositato in atti;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il segretario comunale ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, mentre non si è richiesto parere di regolarità contabile, in quanto dalla presente deliberazione non conseguono né impegni di spesa né effetti patrimoniali che lo richiedano; parere favorevole da intendersi secondo quanto ora precisato dal segretario in seduta, circa il contenuto esatto che deve assumere il dispositivo introducendo nell'art. 8 del Regolamento quanto dispone il nuovo comma 4 bis dell'articolo 91 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, e come già risulta nel testo riformato del Regolamento stesso;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 6, l'art. 49, comma 3, lettere a e d), e gli articoli 53, 183, 185, 187;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei 14 membri del Consiglio presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di modificare il Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente, rispetto al testo già approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26 novembre 2019, come segue:

a) nell'art. 8, dopo il secondo comma, è aggiunto il terzo comma che recita:

“Al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle attività comunali e a condizione che la normativa provinciale lo consenta, i comuni possono assumere il personale in sostituzione di quello prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro con un anticipo non superiore a tre mesi rispetto alla cessazione del rapporto stesso.”

b) l'art. 25, già avente titolo “Efficacia della graduatoria” è riformato come segue:

“Art. 25 - Efficacia delle graduatorie

Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti in organico successivamente all'indizione, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi.

Al fine di garantire maggiore flessibilità di adeguamento alle esigenze di organizzazione del lavoro, le graduatorie possono essere utilizzate anche per la copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione delle procedure concorsuali, con specifico riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi.

Entro detti limiti possono essere utilizzate ai fini della copertura dei posti di pari categoria, livello e figura professionale.

Nel caso in cui resti scoperto un posto a tempo parziale, la rinuncia al posto stesso da parte del concorrente classificatosi nell'ordine di graduatoria degli idonei, non pregiudica la sua posizione nella graduatoria medesima ai fini dell'eventuale nomina a posti vacanti a tempo pieno.

Il dipendente già in servizio a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale ha precedenza rispetto a nuove assunzioni per scorrimento della graduatoria nella medesima qualifica o categoria.”

2. Di approvare il nuovo Regolamento, allegato sub A alla presente deliberazione, che risulta dalla riforma del testo adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 13 agosto 2019 e dalle modifiche introdotte con la deliberazione n. 5 del 24 marzo 2021 e quelle introdotte con la presente;

3. Di dichiarare all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile, così da agevolare la predisposizione di procedure di assunzione di personale del quale si sente particolarmente l'esigenza per la continuità dell'Azione amministrativa del Comune;

4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa.

Al presente verbale viene allegato il Regolamento, allegato Sub A).

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.